

Deliberazione n. 72/2025/**PRSE**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 10 aprile 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Capraia e Limite (FI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 4 aprile 2025 (prot. Sez. n. 1575/2025) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore inviata in data 31 marzo 2025 con prot. n. 1381;

VISTA l'ordinanza n. 11/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Capraia e Limite (FI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 3996 del 4 luglio 2024).

Il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 4564 del 14 agosto 2024, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e ha preso in considerazione anche gli esiti delle verifiche condotte da questa Sezione in merito all'impatto finanziario del Covid - 19 negli enti locali toscani (deliberazione n. 211/2024/VSG del 25 luglio 2024);

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata e destinata a investimenti), rappresentati all'ente con la citata nota di osservazioni del M.I. inviata all'ente (prot. n. 1381/2025);

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte

accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Capraia e Limite (FI), condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

4.1 Rendiconto 2020

La gestione complessiva dell'esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 5.216.636,33 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.816.084,76 euro, a fondo contenzioso per 10.000,00 euro, per indennità di fine mandato del Sindaco per 4.274,16 euro, per perdite nelle società partecipate per 5.941,10 euro e per spese e rischi futuri per 23.682,13) e alla quantificazione della parte vincolata (per 416.904,45 euro) e destinata ad investimenti (per 1.417.365,85 euro), accertando una parte disponibile pari a 1.522.383,88 euro.

Nella ricostruzione definita a seguito dell'attività istruttoria, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 è stato confermato in 5.216.636,33 euro, la composizione interna del risultato di amministrazione e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente ha sottostimato le poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

4.1.1 Quantificazione della componente vincolata

Con riferimento alla componente vincolata, è stata rilevata la non corretta determinazione della **quota vincolata per legge e principi contabili** e della componente vincolata per trasferimenti.

In relazione al primo aspetto, al termine dell'istruttoria è emerso che la sommatoria della quota vincolata accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione

2020 (pari 67.979,85 euro) e di quella derivante dalla gestione di competenza (pari a 99.335,56 euro) – data l'assenza di avanzo derivante dalla gestione residui- conduce alla quantificazione di una componente vincolata per legge e principi contabili, al termine della gestione 2020, di importo pari a 167.315,41 euro.

In considerazione di tale ricostruzione la componente vincolata per legge deve essere rideterminata, con un incremento di 22.321,46 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 144.993,95 euro).

In ordine alle componenti interne del R.A. 2020 è stata rilevata, inoltre, una quantificazione non corretta della **quota vincolata per trasferimenti**.

È emerso, a tal proposito, che la relativa quota accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari a 86.859,37 euro), sommata alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 54.439,64 euro), ha generato - al termine della gestione 2020 - un avanzo vincolato da trasferimenti che deve essere quantificato in 141.299,01 euro.

Complessivamente, dunque, si rileva un incremento di 96.186,31 euro, rispetto a quanto originariamente definito dall'ente (pari a 45.112,70 euro) nell'ambito di tale componente.

In sede di contraddittorio l'ente non ha fornito elementi ulteriori, in merito alle rideterminazioni prospettate dal M.I.

Conseguentemente, la componente **vincolata complessiva**, tenendo conto anche della componente relativa ad "altri vincoli" (pari a 226.797,80 euro), viene rideterminata in 535.412,22 euro, con un incremento complessivo di 118.507,77 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 416.904,45 euro).

4.1.2 Quantificazione complessiva del risultato di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2020		
	Accertato dall'Ente delib. CC 13/2021	Rideterminato a seguito del controllo	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	5.216.636,33	5.216.636,33	-
PARTE ACCANTONATA	1.859.982,15	1.859.982,15	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	1.816.084,76	1.816.084,76	-
Altri accantonamenti:	20.215,26	20.215,26	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	10.000,00	10.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	4.274,16	4.274,16	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	5.941,10	5.941,10	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	23.682,13	23.682,13	-
Fondo rinnovi contrattuali	23.682,13	23.682,13	-
PARTE VINCOLATA	416.904,45	535.412,22	118.507,77
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	144.993,95	167.315,41	22.321,46
Vincoli derivanti da trasferimenti	45.112,70	141.299,01	96.186,31
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	226.797,80	226.797,80	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1.417.365,85	1.417.365,85	-
PARTE DISPONIBILE	1.522.383,88	1.403.876,11	- 118.507,77

Complessivamente, dunque, la componente libera del risultato di amministrazione deve essere ridefinita in 1.403.876,11 euro con una riduzione di 118.507,77 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 1.522.383,88 euro).

5 Rendiconto 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 4.014.816,35 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha quantificato le quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.064.338,85 euro, a fondo contenzioso per 10.000,00 euro, per indennità di fine mandato del Sindaco per 6.997,52 euro, per perdite nelle società partecipate per 9.131,59 euro e per altre spese e rischi futuri per 44.833,47 euro), la parte vincolata (per 379.904,70 euro) e quella destinata ad investimenti (per 822.161,31 euro), accertando una parte disponibile pari a 677.448,91 euro.

A seguito dell'istruttoria, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 4.014.816,35 euro), la composizione interna del risultato di amministrazione e la quantificazione della quota disponibile sono apparse non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste vincolate e di quelle destinate a investimenti, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020, è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2020, con un peggioramento di 118.507,77 euro rispetto alla quantificazione dell'ente, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2021.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2021, inoltre, sono emerse ulteriori criticità nella determinazione delle componenti interne del risultato di amministrazione.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che l'ente non ha fornito una chiara e puntuale qualificazione delle risorse rimaste inutilizzate al termine dell'esercizio. Nella nota di risposta all'istruttoria sono stati specificati, infatti, soltanto alcuni elementi descrittivi dell'avanzo della gestione di competenza e della gestione residui.

L'assenza di una rappresentazione organica e complessiva, relativa alla qualificazione dei risultati di gestione, incide anche sulla quantificazione delle componenti vincolate e destinate a investimenti che, ad avviso del Collegio, devono essere ridefinite nei termini di seguito indicati.

5.1 Quantificazione della componente vincolata

Con riferimento alla componente vincolata del R.A., è emersa la non corretta determinazione della quota vincolata per legge e principi contabili e di quella relativa ai trasferimenti.

In ordine alla parte **vincolata per legge e principi contabili**, è emerso che la quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 90.828,79 euro) sommata alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 12.831,50 euro) - data l'assenza di residui passivi eliminati non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo - ha generato un avanzo, al termine della gestione 2021, di 103.660,29 euro anziché 73.254,78 euro, come originariamente accertato dall'ente, con una sottostima di 30.405,51 euro.

Il Collegio evidenzia, peraltro, che nell'ambito della quantificazione della quota di avanzo della gestione di competenza, sono stati considerati sia i vincoli derivanti dalla gestione in conto capitale (pari a 4.747,50 euro) indicati dall'ente, che la quota di avanzo di parte corrente relativa a "maggiori entrate da proventi da servizi cimiteriali", pari a 8.084,00 euro, che l'ente non aveva incluso nell'ambito di tale componente.

In ordine alla componente **vincolata per trasferimenti**, il Collegio osserva che la quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 96.186,31 euro) sommata alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 37.458,45 euro) - data l'assenza di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo - ha generato una quota di avanzo, al termine della gestione 2021, che deve essere quantificata in 133.644,76 euro, con un incremento complessivo di 111.666,91 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 21.977,85 euro).

Il Collegio ritiene che - analogamente a quanto emerso per la quantificazione della quota vincolata per legge - anche per la corretta determinazione della quota di avanzo vincolato da trasferimenti (derivante dalla gestione di competenza) occorra tener conto, oltre a quanto rappresentato dall'ente in sede istruttoria, anche di altre risorse che risultano non essere state impiegate entro la fine dell'esercizio, tra cui:

- maggiori entrate su finanziamenti regionali per scuole, per 1.703,70 euro;
- maggiore entrata su trasferimento Unione per proventi sanzioni cds, per 10.632,32 euro.

E' emerso, a tal proposito che, nell'esercizio 2021, l'ente ha omesso di vincolare tali quote di avanzo, per le quali risulta evidente - dalla descrizione fornita dall'ente nelle risposte istruttorie - la finalizzazione specifica delle risorse accertate e non impiegate al termine dell'esercizio.

Anche in merito a tali rideterminazioni, afferenti alle diverse componenti vincolate dell'esercizio 2021, l'ente non ha fornito elementi ulteriori in sede di contraddittorio.

Per tutto quanto esposto e, tenuto conto della rideterminazione della quota vincolata per legge e principi contabili (pari a 103.660,29 euro) e della quota relativa ai trasferimenti (pari a 133.644,76 euro), oltre alla presenza di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (pari a 26.685,81 euro) e ad altri vincoli (pari a 257.986,26 euro), **la quota vincolata del risultato di amministrazione 2021** deve essere rideterminata in 521.977,12 euro, anziché 379.904,70 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento complessivo di 142.072,42 euro.

5.2 Quantificazione destinata a investimenti

In ordine alla corretta determinazione della componente **destinata a investimenti**, il collegio ha tenuto in considerazione la quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 817.365,85 euro) oltre alla quota destinata ad investimenti derivante dalla gestione di competenza (pari a 4.795,46 euro) e all'assenza di eliminazioni di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo.

Ha tenuto conto, inoltre, della quota di avanzo di competenza della gestione investimenti, pari a 36.785,05 euro, per la quale l'ente - nell'ambito dell'istruttoria - non ha indicato la natura delle risorse non impiegate.

Anche in merito a tale aspetto l'ente non ha fornito elementi ulteriori in sede di contraddittorio.

Conseguentemente, la quota destinata a investimenti, al termine della gestione 2021, deve essere quantificata in 858.946,36 euro con un incremento complessivo di 36.785,05 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 822.161,31 euro).

5.3 Quantificazione complessiva del risultato di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 2

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2021		
	Accertato dall'Ente delib. CC 11/2022	Rideterminato a seguito del controllo	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	4.014.816,35	4.014.816,35	-
PARTE ACCANTONATA	2.135.301,43	2.135.301,43	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	2.064.338,85	2.064.338,85	-
Altri accantonamenti:	26.129,11	26.129,11	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	10.000,00	10.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	6.997,52	6.997,52	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	9.131,59	9.131,59	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	44.833,47	44.833,47	-
Oneri applicazione contratto	44.833,47	44.833,47	-
PARTE VINCOLATA	379.904,70	521.977,12	142.072,42
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	73.254,78	103.660,29	30.405,51
Vincoli derivanti da trasferimenti	21.977,85	133.644,76	111.666,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	26.685,81	26.685,81	-
Altri vincoli	257.986,26	257.986,26	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	822.161,31	858.946,36	36.785,05
PARTE DISPONIBILE	677.448,91	498.591,44	- 178.857,47

In conclusione, considerato quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 deve essere rideterminato, con un saldo della parte disponibile pari a 498.591,44 euro, rispetto a 677.448,91 euro, originariamente definito dall'amministrazione comunale, con un peggioramento di 178.857,47 euro.

6 Problematiche relative alla contabilizzazione di alcune entrate.

Gli elementi complessivamente emersi nell'ambito dell'istruttoria hanno evidenziato due aspetti problematici - relativi alle modalità di contabilizzazione di specifiche risorse nell'ambito del bilancio dell'ente - per i quali il Collegio ritiene utile sollecitare una riflessione dell'ente.

Il primo riguarda l'errata contabilizzazione dei **proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada**.

Secondo quanto rappresentato in sede istruttoria, la gestione del servizio di polizia municipale viene svolta, in modo associato, tramite l'Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa, che provvede a riscuotere le relative sanzioni e poi - sulla base della Convenzione che regola la gestione del servizio - trasferisce ai singoli enti, la quota delle sanzioni da destinare alle finalità di legge.

Il Comune di Capraia e Limite iscrive tali risorse, in bilancio, nell'ambito del titolo II di entrata e, al termine dell'esercizio, provvede ad allocare la quota rimasta inutilizzata

nell'ambito del risultato di amministrazione, nella parte relativa ai vincoli da trasferimenti.

Il Collegio ritiene tuttavia che, indipendentemente dagli accordi di natura gestionale intercorsi tra Unione e singoli enti compartecipanti, la natura extratributaria dell'entrata - ascrivibile alla tipologia "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" - rimanga invariata e, pertanto, non possa essere modificata dall'ente in sede di contabilizzazione delle risorse trasferite.

L'ente, in sede di contraddittorio, ha specificato che "relativamente ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, l'Ente provvederà ad allocare tali risorse nell'ambito della quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione in sede di Rendiconto.

La contabilizzazione in entrata delle risorse derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada avviene (come già indicato nella risposta alla nota istruttoria) considerato che tale provento è introitato direttamente dall'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa cui il servizio Polizia Municipale è stato trasferito.

L'accertamento dell'entrata da parte del Comune, dunque, non è riferita al provento diretto da sanzioni ma bensì, al provento indiretto dalla Unione della parte vincolata, affinché il Comune provveda all'utilizzo nel rispetto appunto dei vincoli di legge.

I proventi vengono introitati direttamente dall'Unione, la quale provvede poi a comunicare a tutti i Comuni la quota spettante.

Tutti i Comuni facenti parte dell'Unione contabilizzano, fin dal trasferimento della funzione, tale entrata al titolo II – Trasferimenti Correnti, mentre l'Unione dei Comuni, titolare della funzione, contabilizza l'entrata al titolo III, ma in uscita come "Trasferimenti correnti ai Comuni".

Tenuto conto di quanto complessivamente emerso, il Collegio conferma l'orientamento espresso dal M.I., con la nota di osservazione, in ordine all'immutabilità della natura della risorsa, indipendentemente dalla modalità gestionale scelta dall'ente per lo svolgimento del servizio.

L'ente, pertanto, dovrà adottare misure idonee ad assicurare la corretta contabilizzazione della risorsa in bilancio e la sua puntuale allocazione in sede di rendiconto - nel caso la stessa non risulti utilizzata al termine dell'esercizio - nell'ambito della quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione.

È emerso, inoltre, che la quota di proventi da **oneri di urbanizzazione** non impiegata entro il termine dell'esercizio, è stata inserita nell'ambito della componente del risultato di amministrazione relativa ad "altri vincoli".

È di tutta evidenza, invece, che la specifica destinazione dell'entrata è individuata espressamente dalla normativa (art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.e.i.) e, pertanto, detto avanzo deve essere inserito nell'ambito della componente vincolata per legge e principi contabili.

La corretta contabilizzazione delle risorse in bilancio e la puntuale allocazione degli eventuali avanzi nell'ambito del risultato di amministrazione assicurano, peraltro, un elemento fondamentale di trasparenza del bilancio e dei risultati di amministrazione dell'ente, scongiurando il rischio di un utilizzo di risorse in violazione dei vincoli che li caratterizzano. Il Collegio evidenzia, a tal riguardo, che ove tale rischio si concretizzasse,

sorgerebbe l'obbligo - per l'ente - di reperire entrate libere, da destinare alla ricostituzione dei vincoli omessi, per il finanziamento di specifici interventi riferiti, nel caso di specie, ad opere di urbanizzazione e ad interventi previsti nel codice della strada (artt. 208 e 142).

Conclusivamente, si sottolinea che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 ha evidenziato irregolarità nell'esercizio 2020 e, in particolare, la sottostima dell'avanzo vincolato - quantificato, erroneamente, nella misura di euro 416.904,45 euro, anziché nella misura di **535.412,22 euro** - e, conseguentemente, la quantificazione non corretta della componente libera del risultato di amministrazione che viene rideterminata, in **1.403.876,11 euro**, anziché 1.522.383,88 euro, come originariamente accertato dall'ente, con un differenziale di 118.507,77 euro.

In conseguenza di quanto rilevato per l'annualità 2020 il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare anche per l'esercizio 2021, la componente vincolata, che viene quantificata in **521.977,12 euro**, anziché 379.904,70 euro come accertato dall'ente. Mentre quella destinata a investimenti viene rideterminata in **858.946,36 euro**, anziché 822.161,31 euro come determinato dall'ente. Tali rideterminazioni, pari a complessivi **178.857,47 euro**, incidono in via diretta sulla quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione, che viene rideterminata in **498.591,44 euro**, anziché 677.448,91 euro, come originariamente accertato dall'ente

Quanto sopra rilevato, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine delle gestioni 2020 e 2021, costituisce irregolarità contabile perché l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) è stato alimentato da risorse vincolate e destinate, per legge, al finanziamento di investimenti. Tali risorse sono state distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate per essere indirizzate al finanziamento di spese di diversa natura.

Le irregolarità rilevate non hanno assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comportano, comunque un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati nella presente deliberazione. L'ente terrà conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17 aprile 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)